

CIRCOLARE N. 6/2019
del 25 novembre 2019

OGGETTO: Obbligo di stampa dei registri contabili solo in sede di accesso o ispezione da parte degli organi di controllo

L'art. 12- *octies* del D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita") convertito nella Legge 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019, ha esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo ed a seguito di specifica richiesta da parte dell'organo procedente.

Disposizione	<p><u>Facoltatività e non più obbligo</u> di stampa cartacea o conservazione sostitutiva dei registri contabili entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dell'invio della dichiarazione dei redditi (per il 2018 entro il 28 febbraio 2020).</p> <p>La deroga all'obbligo di stampa, già prevista per i registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi, è stata dunque estesa ai registri contabili, se tenuti elettronicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - libro giornale; - libro degli inventari; - registro dei beni ammortizzabili; - mastrini; - scritture ausiliarie di magazzino.
Corretta tenuta dei registri	<p>Al fine della <u>corretta tenuta dei registri</u>, è necessaria la possibilità di stampa aggiornata degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza.</p>
Favor rei	<p>Coerentemente con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Telefisco 2018) in occasione dell'introduzione della deroga per i registri Iva, la disposizione è da ritenersi retroattiva con conseguente applicazione del principio del <i>favor rei</i>, ovvero la non applicabilità di sanzioni in caso di violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della disposizione, purché la stampa sia stata effettuata in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo.</p>

Imposta di bollo	<p>Non è prevista alcuna novità relativa all'applicazione dell'imposta di bollo sul libro giornale e sul libro inventari, della quale è richiesto il pagamento anche in assenza di stampa o conservazione sostitutiva.</p> <p>In assenza di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene applicabile il metodo di pagamento previsto in caso di conservazione sostitutiva di documenti fiscalmente rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- pagamento tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;- € 16,00 ogni 2.500 registrazioni contabili o frazioni di esse.
-------------------------	---

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.